



Ministero dell'Interno

Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato e Status di Protezione Internazionale
Servizio di Regio Calabria

Nella seduta del giorno 13/07/2018 la Commissione

VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presentata da Codice CUI
C. data di nascita L. Luogo nascita (Senegal), cittadinanza Senegal;

VISTA la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, n. 95

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21;

PREMESSO che il riconoscimento dello status di rifugiato è subordinato alla sussistenza delle condizioni individuate nell'art. 1 (a) della Convenzione di Ginevra.

RILEVATO che il richiedente, cittadino senegalese, originario di Touba, ha dichiarato nel corso dell'audizione personale effettuata il 26/6/2018, di professare la religione musulmana, di appartenere all'etnia Serer, di essere andato via dal proprio paese nel 2015; di aver lavorato come conducente di un mezzo di trasporto trainato da cavalli con il quale andava nella giungla a tagliare legna per rivenderla in città, che in questa foresta, di proprietà dello Stato, si verificò un incendio causato da lui e da un suo amico in modo accidentale, che per tale fatto temette di essere incarcerato e che il proprio padre, che all'epoca era ancora in vita, gli consigliò di andare via dal Paese. Pertanto, lasciato il Senegal, andò in Mauritania, dove lavorò per un anno e due mesi; che lì conobbe un maliano col quale si spostò in Libia dove l'amico maliano fu ucciso da una banda criminale; di avere proseguito il viaggio verso l'Italia, dove sbarcò l'1 agosto 2016; di temere, in caso di rientro in Senegal, di essere perseguito per l'incendio provocato nella foresta;

CONSIDERATO che le dichiarazioni rese sono apparse generiche e confuse, suscitando perplessità circa la veridicità e credibilità di alcuni aspetti fondamentali ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale. In particolare il richiedente non ha fornito sufficienti dettagli circa l'episodio posto a base della sua partenza dal Paese, non ha riferito di sviluppi della vicenda di cui sia venuto a conoscenza successivamente all'espatrio e, soprattutto, non ha rappresentato alcun timore di persecuzione o di danno grave in caso di rientro in Senegal, limitandosi ad immaginare di poter essere identificato e perseguito quale autore dell'incendio;

PRESO ATTO della documentazione sanitaria presentata dal richiedente sia durante l'audizione che successivamente, su richiesta della Commissione;

CONSIDERATO altresì che i fatti e le circostanze così come illustrati non possono essere ricondotti alle ipotesi che, a norma dell'art. 1, lett. a), par. 2 della Convenzione di Ginevra, sono a fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato;

RITENUTO pertanto che non emerge, nel caso di specie, un fondato timore di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra;

RILEVATO, altresì, che non si evincano, nel caso in esame, come rappresentato, situazioni tali da comportare un danno grave ed effettivo, ai sensi della definizione di protezione sussidiaria ex art. 14 Decreto legislativo n. 251 del 2007, nel caso di un eventuale rimpatrio del richiedente medesimo, anche perché nella zona di provenienza non si rileva una situazione di insicurezza e di violenza generalizzata;

PRESO ATTO che il richiedente ha prodotto certificazione rilasciata dall'ASP di Reggio Calabria attestante patologia cronica e relativa terapia in corso;

VISTA la situazione di salute segnalata dal richiedente;

RILEVATA la condizione di vulnerabilità del richiedente e l'esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Decreto legislativo n. 25 del 28.01.2008 e dell'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 286 del 1998;

UDITO il relatore e tenuto conto di quanto è emerso nel corso dell'audizione individuale e alla luce di quanto in precedenza dichiarato;

decide
- peraltro, ritiene che sussiste nei confronti dell'interessato l'esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. L.vo. n. 286/1998.

Reggio Calabria, 20 luglio 2018

Il Presidente

Rif. n. _____

Documento Firmato Digitalmente

.....
Nota:

Avverso la presente decisione della Commissione Territoriale è ammesso ricorso al competente Tribunale Ordinario - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro 60 giorni se il richiedente risiede all'estero.

Nei casi di ricorrenza presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, ovvero trattenuti in un centro, è competente la Sezione Specializzata che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 11/2017.

Nei casi previsti all'art. 28-bis del d.lgs. n. 25/2008 e nei casi di trattamento presso un centro di permanenza per i rimpatri, i termini per il ricorso sono ridotti della metà, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008.

Il ricorso avverso il presente provvedimento sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), e d) del comma 3 del summenzionato art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008.

Per consentire al richiedente di essere informato sull'esito della domanda, si traduce dispositivo nelle seguenti lingue:

Inglese

However, proceedings are sent to the Provincial Chief of Police with a view to issuing a residence permit for humanitarian reasons, as per art. 5, paragraph 6, of Legislative Decree no. 286/1998.

DECIDES

not to recognize international protection.

Note:
An appeal against this decision of the Territorial Commission may be made to the competent Ordinary Court - Specialized Section on immigration, international protection and free movement of European Union citizens - within 30 days of the injunction being served, or within 60 days if the claimant has already been in the case of claimants staying in a government reception centre or protection facility, or detained in a centre, jurisdiction shall be with the Specialized Section based in the capital of the Court of Appeal district where the facility or centre is located, pursuant to art. 4, paragraph 3, of Decree Law no. 43/2017.
In the cases referred to in art. 28-bis of Leg. Dec. 28/2008 and in cases of those being held at a detention centre for repatriation, the time limits for lodging appeals shall be reduced by half pursuant to art. 35-bis, paragraph 2, of Leg. Dec. no. 28/2008.
An appeal against this decision suspends the enforceability of the contested injunction, except in the cases provided for by letters a), b), c), and d) of paragraph 3 of the abovementioned article 35-bis of Leg. Dec. no. 28/2008.

Francese

de ne pas reconnaître la protection internationale

DÉCIDE

et de transmettre les actes au Préfet de police pour la délivrance d'un permis de séjour pour raisons humanitaires, au sens de l'article 5, alinéa 5 du décret législatif n.286/1998.

Note:
Le recours contre la décision prise par la Commission Territoriale est admis devant le compétent Tribunal Ordinaire - Section Spécialisée en matière d'immigration, de protection internationale et de libre circulation des citoyens de l'Union Européenne, dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la mesure, à savoir dans un délai de 60 jours si le requérant est résident à l'étranger.
Dans le cas de requérants présents auprès d'une structure d'accueil gouvernementale ou auprès d'une structure du système de protection, à savoir internés auprès d'un centre, la Section Spécialisée visée dans le chef lieu de la juridiction de la Cour d'Appel où est situé la structure, à savoir le centre, est compétente, en conformité à l'article 4, alinéa 3, du décret-loi no. 43/2017.
Dans les cas prévus à l'article 28-bis du décret législatif no. 28/2008 et dans les cas de placement en rétention auprès d'un centre de rétention pour les rapatriements, les termes pour le recours sont réduits de la moitié, en conformité à l'article 35-bis, alinéa 2, du décret législatif no. 28/2008.
Le recours contre la mesure prise suspend la force exécutoire de la mesure attaquée, excepté les hypothèses prévues aux lettres a), b), c), et d) de l'alinéa 3 de l'article 35-bis mentionné ci-dessus du décret législatif no. 28/2008.

Spagnolo

no reconocer la protección internacional

DECIDE

sino transmitir las actas al Jefe Superior de Policía para la expedición de un permiso de residencia temporal por motivos humanitarios, de conformidad con el art. 5, párrafo 6, del Decreto Legislativo n. 286/1998.

Note:
Contra la presente decisión de la Comisión Territorial cabe el recurso ante el competente Tribunal Ordinario - Sección Especializada en inmigración, protección internacional y libre circulación de ciudadanos de la Unión europea - en un plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la resolución o en un plazo de 60 días si el recurrente reside en el extranjero.
En el caso de recurrentes presentes en una estructura de acogida gubernamental o en una estructura del sistema de protección, o bien internados en un centro, es competente la Sección Especializada con sede en la principal ciudad del distrito del Tribunal de Apelación donde tiene sede la estructura o el centro, según lo establecido en el art. 4, párrafo 3, del decreto ley n° 43/2017.
En los casos previstos por el art. 28-bis del Decreto Legislativo n° 28/2008 y en los casos de internamiento en un centro de permanencia para los retornos, los plazos para presentar el recurso quedan reducidos a la mitad, con arreglo al art. 35-bis, párrafo 2, del Decreto Legislativo n° 28/2008.
El recurso contra la presente resolución suspende la eficacia ejecutiva de la resolución impugnada, excepto en los casos contemplados en las letras a), b), c), y d) del párrafo 3 del citado art. 35-bis del Decreto Legislativo n° 28/2008.

Arabo

قرار

عدم الاعتراف بالحماية الدولية

على الإجراءات إلى المحافظ شرح أدت إقامة لتدويع إسبانية، وعلى العمال 5، الفقرة 6 من القرار التشريعي رقم 1998/286